

COMUNE DI LEVICO TERME

Provincia di Trento



VERBALE N. 4/2016

della seduta del Consiglio Comunale di data 12 luglio 2016

L'anno duemilasedici, addì 12 del mese di luglio, convocato in seduta ordinaria per le ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dalla Presidente (prot. n. 10174 dd. 05.07.2016) e successiva comunicazione relativa al punto aggiunto (prot. n. 10374 dd. 08.07.2016), recapitato a tutti i membri del Consiglio comunale ed affisso all'Albo comunale, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento sul Funzionamento degli Organi Istituzionali, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

1. Sartori Michele
2. Bertoldi Andrea
3. Acler Werner
4. Andreatta Paolo
5. Fraizingher Laura
6. Piazza Rossella
7. Lancerin Maurizio
8. Martinelli Marco
9. Campestrin Silvana
10. Postal Lamberto
11. Perina Emilio
12. Filippi Efrem
13. Avancini Romano
14. Peruzzi Moreno
15. Beretta Gianni

Assenti giustificati i signori:

16. Orsingher Guido
17. Acler Tommaso
18. Dal Bianco Maurizio

Partecipa il Vicesegretario dott. Loris Montagna.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Silvana Campestrin, nella Sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 20.08 per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **NOMINA SCRUTATORI.**
2. **COMUNICAZIONI DEL SINDACO.**
3. **ORDINE DEL GIORNO SU “ORDINE PUBBLICO”.**
Rel. Consigliere comunale Gianni Beretta del Gruppo consiliare “Levico Futura”.
4. **ORDINE DEL GIORNO SU “PIANO TRAFFICO”.**
Rel. Consigliere comunale Gianni Beretta del Gruppo consiliare “Levico Futura”.
5. **VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI LEVICO TERME PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DI TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI (P.G.T.I.S.) E CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE MONTANO – ADOZIONE DEFINITIVA.**
Rel. Vicesindaco Fraizingher
6. **APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ TRA IL COMUNE DI LEVICO TERME ED IL COMUNE DI NOVALEDO.**
Rel. Sindaco
7. **APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL, AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 3, DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 E S.M.**
Rel. Sindaco
8. **DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CHIOSCO BAR NEL PARCO SEGANTINI A LEVICO TERME, SU PP.FF. 600, 601, 602, 603, 604/1 E 604/2 C.C. LEVICO”. AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 97 DELLA L.P. 15/2015.**
Rel. Vicesindaco Fraizingher

La Presidente spiega che per il punto 5. posto all’Ordine del giorno, qualora venga a mancare il numero legale per la trattazione a seguito dell’obbligo di astensione, è prevista l’adunanza di seconda convocazione **per il giorno mercoledì 13 luglio 2016 ad ore 20.00**, come indicato nell’avviso prot. n. 10174 dd. 05.07.2016.

1. **NOMINA SCRUTATORI.**

La Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Andreatta Paolo e Perina Emilio ed il Consiglio, con voti favorevoli unanimi n. 15, espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, approva.

2. **COMUNICAZIONI DEL SINDACO.**

Il Sindaco informa il Consiglio circa la presentazione e approvazione da parte del Consiglio delle Autonomie Locali dei criteri di “costituzione ed utilizzo del Fondo Strategico territoriale”, costituito da fondi dei Comuni e poi integrato dalla Provincia Autonoma di Trento.

3. ORDINE DEL GIORNO SU “ORDINE PUBBLICO”.

Rel. Consigliere comunale Gianni Beretta del Gruppo consiliare “Levico Futura”.

Il consigliere Beretta illustra l'ordine del giorno.

Seguono gli interventi di:

- cons. PERINA
- cons. TOMMASO ACLER
- cons. BERETTA
- SINDACO
- cons. FILIPPI
- cons. BERETTA

La Presidente pone in votazione l'ordine del giorno che viene approvato con voti favorevoli unanimi n. 15, espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti, nel seguente testo:

d e l i b e r a

di approvare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Visti i recenti, e non solo, problemi creatisi in concomitanza delle feste organizzate al PalaLevico e nella zona lago dove molti ragazzi, anche minorenni, creavano disagio agli abitanti, lasciavano in totale degrado le zone limitrofe alle feste, rovinavano il bene comune

chiedo

al sindaco e al consiglio comunale

di dare incarico ad una commissione consiliare di redigere un regolamento di ordine pubblico per garantire un maggiore controllo.

DELIBERAZIONE N. 24 DEL 12.07.2016 “ORDINE DEL GIORNO SU “ORDINE PUBBLICO”.

4. ORDINE DEL GIORNO SU “PIANO TRAFFICO”.

Rel. Consigliere comunale Gianni Beretta del Gruppo consiliare “Levico Futura”.

Il consigliere Beretta illustra l'ordine del giorno.

Seguono gli interventi di:

- SINDACO
- cons. LANCERIN
- cons. PERINA
- cons. POSTAL
- ass. BERTOLDI
- cons. FILIPPI

Sentita l'esposizione da parte della Presidente del Consiglio del testo dell'ordine del giorno come modificato in corso di seduta;

La Presidente pone in votazione l'ordine del giorno nel testo modificato, che viene approvato con voti favorevoli unanimi n. 15, espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti e votanti, nel seguente testo:

d e l i b e r a

di approvare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Visti i progetti che a breve e a lungo termine il nostro comune vedrà realizzarsi, riqualificazione del lago con nuovo parcheggio e rimodulazione del vecchio con nuova viabilità, ciclabile e parcheggio zona "brozara", ristrutturazione e destinazione d'uso di comune, cinema, scuole e macera, l'interesse da parte di privati di realizzare dei parcheggi nelle vicinanze delle terme e dell'area Beber/Vettorazzi, visto che l'attuale piano traffico che su incarico della giunta nel 2006 al dott. Ing. Bruno Gobbi Frattin, elaborato in commissione nel 2007, redatto dallo studio nel 2008 per poi essere analizzato dopo le osservazioni dei cittadini e presentato il definitivo nell'aprile 2009.

chiedo al sindaco e al consiglio comunale di evidenziare le criticità di viabilità e di traffico sul territorio di Levico e di stilare le linee guida al fine di poter incaricare i professionisti che studieranno e realizzeranno il Piano Traffico necessario ai futuri scenari di Levico Terme.

DELIBERAZIONE N. 25 DEL 12.07.2016 "ORDINE DEL GIORNO SU "PIANO TRAFFICO".

5. VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI LEVICO TERME PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DI TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI (P.G.T.I.S.) E CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE MONTANO – ADOZIONE DEFINITIVA.

Rel. Vicesindaco Fraizingher

I consiglieri Lamberto Postal, Efrem Filippi, Emilio Perina, Romano Avancini e Gianni Beretta si allontanano dall'aula prima della trattazione del punto, in quanto incompatibili ai sensi dell'art. 14 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Verificata la presenza del numero legale per la trattazione del presente punto, la Presidente propone la sostituzione dello scrutatore consigliere Perina, assentatosi in quanto incompatibile, con il consigliere Lancerin ed il Consiglio comunale, con voti favorevoli unanimi n. 15, espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, approva.

La Vicesindaco illustra la proposta della deliberazione.

Seguono gli interventi di:

- SINDACO
- cons. ANDREATTA

La Vicesindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione.

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 10, espressi in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 10, espressi in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

Nel seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 3506 del 22.03.1993 con cui è stato approvato il Piano Generale di tutela degli Insediamenti Storici (P.G.T.I.S.) del Comune di Levico Terme, entrato in vigore il giorno 31 marzo 1993;

considerata la necessità di provvedere ad una rilettura del P.G.T.I.S. che tenga conto delle modifiche intercorse durante gli ultimi vent'anni all'interno degli insediamenti storici, in quanto il piano vigente fa riferimento allo stato di fatto risalente alla fine degli anni Ottanta/inizio anni Novanta;

rilevato che è inoltre necessario procedere ad un aggiornamento del relativo insieme normativo che tenga conto delle nuove esigenze abitative e costruttive dei proprietari degli edifici ricadenti all'interno del perimetro dei centri storici, anche nell'ottica della nuova disciplina relativa al risparmio energetico degli immobili;

dato inoltre atto del fatto che sul territorio del Comune di Levico Terme sono presenti numerosi edifici classificabili come patrimonio edilizio montano tradizionale per i quali è opportuno prevedere, come ammesso dalla vigente normativa urbanistica, delle specifiche disposizioni sia per quanto attiene il loro recupero che per quanto concerne la possibilità di un loro utilizzo come residenza non ordinaria anche in caso di mancato rispetto della disciplina in materia igienico-sanitaria di cui al vigente Regolamento Edilizio Comunale;

evidenziato che, per adempiere alle necessità di pianificazione di cui sopra, è stato attivato un rapporto esterno di consulenza e collaborazione professionale, commissionando specifico incarico al Comprensorio Alta Valsugana (ora Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol) e che in data 19.01.2009 è stata quindi stipulata con quest'ultimo - sulla base di quanto deliberato dalla Consiglio comunale nella seduta di data 23.12.2008 con deliberazione n. 64 - la "Convenzione contenente norme e condizioni per la predisposizione della Variante al Piano Regolatore del Comune di Levico Terme – Stralcio relativo agli insediamenti storici ed al censimento del patrimonio edilizio montano. ai sensi della L.P. 1/2008";

rilevato che per l'espletamento dell'incarico di cui sopra si è resa necessaria la collaborazione della responsabile dell'Ufficio Sviluppo Urbanistico del Territorio del Comune di Levico Terme, ing. Barbara Eccher, che ha quindi sottoscritto gli elaborati progettuali in qualità di progettista assieme alla responsabile del Servizio Urbanistica della Comunità di Valle, arch. Paola Ricchi;

dato atto che, ai fini dell'aggiornamento del P.G.T.I.S. e del censimento del patrimonio edilizio montano tradizionale, si è provveduto alla schedatura ed alla classificazione di tutti gli edifici ricompresi all'interno del centro storico e degli immobili situati sull'altopiano di Vezzena, sul Sella e sulle pendici del Monte Fronte, ad esclusione di quelli già inseriti nel P.A.G. di Vetriolo ed a quelli classificati come edifici storici sparsi;

considerato che, contestualmente all'aggiornamento cartografico, la Comunità di Valle e l'Ufficio Sviluppo Urbanistico del Territorio hanno proceduto:

- all'aggiornamento delle norme di attuazione del P.G.T.I.S., adeguandole all'attuale disciplina provinciale sugli interventi edilizi e introducendo una nuova disciplina in materia di ampliamento degli edifici;

- alla redazione di un prontuario contenente le modalità da rispettare nelle opere edilizie sugli edifici in centro storico;

- alla stesura di un regolamento relativo ai criteri da seguire per il recupero del patrimonio edilizio montano tradizionale e per il suo utilizzo a residenza non permanente anche nel caso in cui esso non soddisfi appieno i requisiti igienico-sanitari previsti dal vigente Regolamento Edilizio Comunale;

richiamata la propria deliberazione n. 47 d.d. 31.10.2013 con la quale il Consiglio Comunale ha provveduto ad adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 della L.P. 5 Settembre 1991, n. 22 la "Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Levico Terme per aggiornamento del Piano Generale di Tutela degli Insediamenti Storici (P.G.T.I.S.) e censimento del patrimonio edilizio tradizionale" predisposta dalla Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica e dall'Unità Temporanea Progetto Sviluppo Urbanistico del Territorio (ora Ufficio Sviluppo Urbanistico del Territorio) del Comune di Levico Terme;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 148, comma 5, lett. 0a della L.P. 04 Marzo 2008, n. 1, si è provveduto alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, su un quotidiano locale e sul sito web del Comune di Levico Terme degli avvisi di deposito presso gli uffici Comunali della presente deliberazione consiliare e di tutti gli elementi costituenti la variante di cui all'oggetto;

verificato che la documentazione relativa alla variante in oggetto è rimasta depositata a libera visione del pubblico presso l'Unità Temporanea Progetto Sviluppo Urbanistico del Territorio (ora Ufficio Sviluppo Urbanistico del Territorio)– Via Sluca de Matteoni, n. 2 - a partire dal giorno 15 novembre 2013 e per la durata di n. 30 (trenta) giorni consecutivi;

ricordato che, contestualmente al citato deposito, la variante al PRG in argomento è stata trasmessa al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della PAT;

preso atto della valutazione tecnica del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento prat.n. 1944 VT n. 24/2014 di data 08.04.2014 espressa ai sensi dell'art. 148, comma 5 della L.P. 04.03.2008, n. 1 e delle relative osservazioni in essa formulate al fine del prosieguo dell'iter di approvazione della Variante in oggetto;

rilevato che a seguito del deposito di cui sopra, sono giunte presso gli Uffici comunali n. 20 (venti) osservazioni relative sia ad argomenti di carattere generale che ad argomenti di carattere puntuale, della quali n. 8 (otto) entro i termini e n. 12 (dodici) oltre i termini di deposito;

ritenuto opportuno, ai fini di garantire la più ampia partecipazione della comunità alle scelte pianificatorie, procedere all'analisi ed alla valutazione di tutte le osservazioni, comprese quelle giunte oltre i termini di deposito;

visto l'elaborato a firma dell'arch. Paola Ricchi e dell'ing. Barbara Eccher predisposto ai fini della presente adozione denominato "Controdeduzioni alle osservazioni presentate nel pubblico interesse dai soggetti interessati", riportante le osservazioni presentate dai soggetti privati e le risposte di merito del Servizio Urbanistica della Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol e dell'Ufficio Sviluppo Urbanistico del Territorio del Comune di Levico Terme, costituente parte integrante della presente deliberazione ed al quale si rimanda;

visto l'elaborato a firma dell'arch. Paola Ricchi e dell'ing. Barbara Eccher predisposto ai fini della presente adozione denominato "Controdeduzioni alla valutazione tecnica del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio provinciale", riportante le osservazioni espresse dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento e le controdeduzioni del Servizio Urbanistica della Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol e dell'Ufficio Sviluppo Urbanistico del Territorio del Comune di Levico Terme, costituente parte integrante della presente deliberazione ed al quale si rimanda.

Verificato in particolare, con riferimento alle osservazioni dei privati cittadini, che:

- l'osservazione 1 (prot.n. 19175 dd. 29.11.2013) richiedeva l'inserimento negli elaborati di piano di un immobile accessorio all'edificio di cui alla scheda n. 108 Selva (p.ed. 1538 C.C. Levico), non classificato dal P.G.T.I.S..

Dalla documentazione fotografica allegata all'osservazione ed a seguito di uno specifico sopralluogo si è appurata l'effettiva esistenza di una costruzione individuata accessoria all'edificio principale. L'immobile non presenta peraltro elementi di pregio meritevoli di tutela. Si propone quindi per essa la categoria della "ristrutturazione". L'osservazione è stata accolta;

- l'osservazione 2 (prot.n. 19499 dd. 06.12.2013) chiedeva che si consentisse l'aumento volumetrico in sopraelevazione al fine di poter recuperare e rendere abitabile il sottotetto esistente dell'edificio di cui alla scheda n. 244 Levico (p.ed. 47 C.C. Levico).

Dalla documentazione fotografica allegata all'osservazione si è appurata la presenza di locali del sottotetto che possono essere oggetto di recupero a fini abitativi. L'osservazione è risultata coerente con quanto disposto dall'art. 105 "Recupero degli insediamenti storici" della L.P. 15/2015 e con l'impianto generale delle Norme della presente variante. L'osservazione è stata accolta;

- l'osservazione 3 (prot.n. 19635 dd. 09.12.2013) chiedeva, per quanto attiene la disciplina delle aree a verde pertinenziali-agricolo, di specificare che i locali di servizio, garage e depositi attrezzi agricoli devono essere collegati da un rapporto di funzionalità agli immobili di cui costituiscono pertinenza. Inoltre, si chiedeva di prevedere che le loro dimensioni fossero compatibili con la funzione che essi svolgono e con il contesto in cui si inseriscono, prevedendo per essi la valutazione da parte della Commissione Edilizia Comunale che ne accerterà, caso per caso, la compatibilità urbanistica, funzionale e dimensionale. L'introduzione di indicazioni più puntuali relativamente alle dimensioni massime di locali di servizio, garage e depositi consente un miglior controllo dello sviluppo urbano, così come la previsione del requisito della pertinenzialità. L'osservazione è risultata coerente con le finalità di tutela e di recupero dei centri storici. L'osservazione è stata accolta;

- l'osservazione 4 (prot.n. 19724 dd. 11.12.2013) chiedeva la possibilità di eseguire i seguenti lavori sull'edificio individuato dalla scheda n. 127 Levico (p.ed. 705 C.C. Levico):

- realizzazione di un collegamento interno verticale dal piano terra al piano primo nella proiezione della scala soprastante esistente tra il primo e secondo piano;

- spostamento dell'accesso esterno con sostituzione della scala in cemento con una scala fatta di gradini in pietra bocciardata e trasformazione di una porta in finestra e viceversa.

Gli interventi richiesti sono risultati conformi con la tipologia di intervento proposta dal piano (Risanamento conservativo). L'osservazione è stata accolta;

- l'osservazione 5 (prot. n. 19782 dd. 12.12.2013) chiedeva che per l'edificio di cui alla scheda n. 186 Levico (p.ed. 1971/6 C.C. Levico) fosse prevista la possibilità di procedere ad un ampliamento in sopraelevazione con eventuale modifica della falda e ad un ammodernamento dell'attuale abbaino a servizio dell'unità abitativa.

L'osservazione è risultata coerente con quanto disposto dall'art. 105 "Recupero degli insediamenti storici" della L.P. 15/2015 al fine del recupero dei locali abitativi del sottotetto. L'osservazione è stata accolta;

- l'osservazione 6 (prot. n. 19783 dd. 12.12.2013) chiedeva che si consentisse l'aumento volumetrico in sopraelevazione dell'edificio di cui alla scheda n. 213 Levico (p.ed. 75 C.C. Levico) al fine di poter recuperare e rendere abitabile il sottotetto esistente e la possibilità di apertura di un abbaino sulla falda sud.

L'osservazione è risultata coerente con quanto disposto dall'art. 105 "Recupero degli insediamenti storici" della L.P. 15/2015 al fine del recupero abitativo del sottotetto. La possibilità di ampliamento in sopraelevazione è ammissibile per la scheda 213. La realizzazione dell'abbaino è subordinata al rispetto

delle previsioni normative specificate nelle Norme di Attuazione in materia. L'osservazione è stata accolta in parte;

- l'osservazione 7 (prot. n. 19823 dd. 13.12.2013) chiedeva che si consentisse di ricostruire l'edificio individuato dalla p.ed. 1396 C.C. Levico come da indicazioni tipologiche e dimensionali del Piano.

A seguito di specifico sopralluogo è stato appurato che le strutture murarie attualmente esistenti sono tali da individuare chiaramente la tipologia costruttiva dell'insediamento, che si trova peraltro ad alcune decine di metri di distanza da una strada esistente. L'osservazione è stata accolta;

- l'osservazione 8 (prot.n. 19839 dd. 13.12.2013) chiedeva che venisse reintrodotta l'ampliamento volumetrico del 15% per gli edifici qualificati "di mediocre interesse" dal vigente P.G.T.I.S.. Tale richiesta era rivolta in particolare all'edificio di cui alla scheda n. 575 Levico (p.ed. 568 C.C. Levico) al fine di consentire un migliore recupero abitativo dell'immobile.

Nella redazione del nuovo P.G.T.I.S. è stata effettuata una ricognizione ed una verifica puntuale in merito all'opportunità di ammettere aumenti volumetrici ovvero in sopraelevazione dei singoli edifici, così come previsto dall'art. 105 della L.P. 15/2015. L'osservazione è stata accolta in parte in quanto l'ampliamento non è generalizzato ma attribuito in maniera specifica ad ogni singolo edificio;

- l'osservazione 9 (prot.n. 19903 dd. 16.12.2013) chiedeva che si provvedesse ad una nuova classificazione dell'edificio di cui alla scheda n. 372 Levico (p.ed. 180 pp.mm. 3 e 6 C.C. Levico) – almeno per la parte di più recente formazione- in modo tale da consentirne un aumento volumetrico ovvero la possibilità di procedere alla sua demolizione e ricostruzione, così da permettere la ricomposizione volumetrica dell'immobile.

L'osservazione è risultata coerente con l'impostazione generale del piano e con quanto disposto dall'art. 105 "Recupero degli insediamenti storici" della L.P. 15/2015. L'osservazione è stata accolta in parte in quanto è stata prevista la possibilità di un suo aumento volumetrico ma senza mutamento della categoria di intervento;

- l'osservazione 10 (prot.n. 19904 dd. 16.12.2013) chiedeva che si consentisse l'aumento volumetrico dell'edificio di cui alla scheda n. 8 Maso Colpi Tonelli (p.ed. 3275 C.C. Levico) o, in alternativa, il suo inserimento nella categoria di intervento "demolizione e ricostruzione". L'osservazione è risultata coerente con quanto disposto con l'impostazione generale del piano e con quanto disposto dall'art. 105 "Recupero degli insediamenti storici" della L.P. 15/2015. L'osservazione è stata accolta;

- l'osservazione n. 11 (prot. n. 19905 dd. 16.12.2013) evidenziava il fatto che l'immobile di cui alla scheda 83 Levico (p.ed. 746 C.C. Levico) è costituito da un piano seminterrato con accesso da una strada a livello inferiore, mentre il soprastante terrazzo pavimentato, adibito a pertinenza dell'edificio contiguo, è praticabile dalla strada superiore (viale Roma). In ragione di tale peculiarità si chiedeva di parificare il terrazzo agli spazi aperti pertinenziali, mantenendo invariata la classificazione dell'edificio sottostante. Si evidenziava inoltre la mancanza, nelle Norme di Attuazione, di un qualsiasi riferimento alla possibilità o meno di realizzare, all'interno del centro storico, tettoie, gazebo ed elementi similari, che sono peraltro attualmente presenti. Si chiedeva pertanto che venisse considerata per gli spazi aperti pertinenziali la possibilità di realizzare coperture e volumi vetrati di fattura e proporzioni adeguate agli edifici contigui o limitrofi e con questi aventi vincoli di pertinenzialità.

L'immobile individuato dalla p.ed. 746 C.C. Levico è a tutti gli effetti un edificio, e come tale classificato secondo i criteri assunti. È ininfluente, a tale riguardo, la presenza di un lastrico solare in luogo di una copertura di altro genere. Gazebo, tettoie ed elementi similari sono considerati opere libere da parte della vigente normativa urbanistica e la loro realizzazione è già disciplinata dalle relative disposizioni provinciali in materia. L'osservazione è stata accolta;

- l'osservazione n. 12 (prot.n. 297 dd. 08.01.2014) chiedeva se tra le norme del nuovo Piano fosse possibile inserire esplicitamente la previsione di poter installare su tutti gli edifici del centro storico, ad esclusione di quelli soggetti a restauro, dei serramenti che utilizzino come materiali, oltre al legno, altri materiali quali il PVC di colore bianco o l'alluminio di colore legno.

Il fine principe del Piano è la tutela dell'identità storica, architettonica e culturale dell'edilizia storica locale. In tale ottica risulta essenziale privilegiare l'utilizzo di materiali tradizionali negli interventi di recupero del patrimonio immobiliare del centro storico, in particolar modo per quanto riguarda tutti gli elementi esterni (ad esempio balconi, ante d'oscurio, rivestimenti esterni e quant'altro). Si ritiene ammissibile inserire la possibilità di utilizzare materiali diversi da quelli tradizionali limitatamente agli infissi ed ai serramenti, materiali che comunque dovranno essere verniciati e NON potranno simulare l'effetto del legno. Per tale motivazione l'osservazione è stata accolta in parte;

- l'osservazione n. 13 (prot.n. 828 dd. 16.01.2014) chiedeva la possibilità di ampliare la gamma di interventi per i quali è possibile adottare dei materiali moderni.

Il fine principe del Piano è la tutela dell'identità storica, architettonica e culturale dell'edilizia storica locale. In tale ottica risulta essenziale privilegiare l'utilizzo di materiali tradizionali negli interventi di

recupero del patrimonio immobiliare del centro storico, in particolar modo per quanto riguarda tutti gli elementi esterni (ad esempio balconi, ante d'oscuro, rivestimenti esterni e quant'altro). Si ritiene ammissibile inserire la possibilità di utilizzare materiali diversi da quelli tradizionali limitatamente agli infissi ed ai serramenti, materiali che comunque dovranno essere verniciati e NON potranno simulare l'effetto del legno. Per tale motivazione l'osservazione è stata accolta in parte;

- l'osservazione n. 14 (prot.n. 1834 dd. 31.01.2014) chiedeva che per l'immobile di cui alla scheda n. 121 (p.ed. 1424 C.C. Levico) fosse consentita la sopraelevazione dell'edificio con un aumento in altezza massimo pari ad 1 metro, senza modifica delle caratteristiche della copertura (pendenza, numero delle falde, ecc.), prevedendo la continuità delle murature perimetrali.

Si è proceduto ad una revisione normativa delle norme di piano relative alla disciplina degli ampliamenti che, a determinate condizioni, permette l'aumento della volumetria esistente al fine di un migliore recupero degli immobili esistenti. L'osservazione risulta coerente con quanto previsto dalle disposizioni di cui sopra. Per tale motivazione l'osservazione è stata accolta;

- l'osservazione n. 15 (prot.n. 3751 dd. 06.03.2014) chiedeva che per l'immobile di cui alla scheda n. 121 (p.ed. 1424 C.C. Levico) fosse consentita la sopraelevazione dell'edificio con un aumento in altezza massimo pari ad 1 metro, senza modifica delle caratteristiche della copertura (pendenza, numero delle falde, ecc.), prevedendo la continuità delle murature perimetrali.

Si è proceduto ad una revisione normativa delle norme di piano relative alla disciplina degli ampliamenti che, a determinate condizioni, permette l'aumento della volumetria esistente al fine di un migliore recupero degli immobili esistenti. L'osservazione risulta coerente con quanto previsto dalle disposizioni di cui sopra. Per tale motivazione l'osservazione è stata accolta;

- l'osservazione n. 16 (prot.n. 7006 dd. 02.05.2014) chiedeva di ammettere la realizzazione di terrazze a vasca all'interno del centro storico ed in particolare sull'edificio di cui alla scheda n. 165 (p.ed. 17/1 C.C. Levico).

Le terrazze a vasca, peraltro non ammesse nemmeno nel P.G.T.I.S. precedente, non rientrano fra gli elementi caratteristici del centro storico e risultano essere incongrue rispetto alla tipologia costruttiva storica caratteristica del luogo. Per tale motivazione l'osservazione non è stata accolta;

- l'osservazione n. 17 (prot.n. 12419 dd. 25.08.2015) evidenziava che la p.f. 217/2, sulla quale insistono due terrazze sorrette da pilastri e che precedentemente erano classificate "Edificio di nessun interesse", nel nuovo P.G.T.I.S. è classificata come "Verde pertinenziali agricolo". Chiedeva quindi la riclassificazione della particella ponendola, come la finitima p.ed. 568 C.C. Levico, nella categoria d'intervento "Ristrutturazione edilizia".

Si è preso atto dell'errore materiale evidenziato. L'osservazione è stata accolta;

- l'osservazione n. 18 (prot.n. 14292 dd. 29.09.2015) chiedeva la modifica della classificazione urbanistica dell'edificio di cui alla scheda n. 514 (pp.edd. 397 e 398/1 C.C. Levico), in quanto esso è di fatto costituito da due porzioni architettonicamente distinte e che presentano caratteristiche ben diverse l'una dall'altra.

Le caratteristiche architettoniche della p.ed 397 C.C. Levico risultano meritevoli di tutela mediante l'attribuzione della categoria di intervento del "Risanamento conservativo". Dalla dettagliata documentazione fotografica allegata all'osservazione è stato appurato che tali caratteristiche non ricorrono invece nel caso della p.ed. 398/1 C.C. Levico, per la quale è coerente prevedere la redazione di una scheda ad hoc. L'osservazione è stata accolta;

- l'osservazione n. 19 (prot.n. 14646 dd. 05.10.2015) chiedeva:
 - di poter utilizzare PVC e/o alluminio colorato (non con venature tipo finto legno) uniformemente per scuri ed infissi, oltre a parapetti o, in subordine, di poter utilizzare materiali compositi (alluminio-legno) per scuri, infissi e parapetti (corrimano in alluminio e legno per la struttura verticale);
 - di non penalizzare i residenti il centro storico diversificando e riducendo la possibilità di edificare manufatti ad uso legnaie sia con tipologie prestabilite che con dimensioni assai modeste (16 m² fuori dal centro storico, 9 m² nel centro storico);
 - di definire la destinazione urbanistica delle aree che verranno escluse dalla perimetrazione dell'attuale centro storico;
 - vista la sempre più stringente normativa in fatto di risparmio energetico, vi è qualche possibilità di coibentazione termica perimetrale delle facciate di pregio?

Il fine principe del Piano è la tutela dell'identità storica, architettonica e culturale dell'edilizia storica locale. In tale ottica risulta essenziale privilegiare l'utilizzo di materiali tradizionali negli interventi di recupero del patrimonio immobiliare del centro storico, in particolar modo per quanto riguarda tutti gli elementi esterni (ad esempio balconi, ante d'oscuro, rivestimenti esterni e quant'altro). Si ritiene ammissibile inserire la possibilità di utilizzare materiali diversi da quelli tradizionali limitatamente agli infissi ed ai serramenti, materiali che comunque dovranno essere verniciati e NON potranno simulare l'effetto del legno.

Nella stessa ottica, tenuto anche conto della frammentazione particellare delle aree private ancora libere da edificazione all'interno del centro storico, nonché della necessità di garantire un rapporto pieni-vuoti armonico dell'area in esame, risulta necessario individuare delle linee-guida per la realizzazione dei manufatti accessori che prevedono –necessariamente- la definizione delle tipologie costruttive e delle superfici massime realizzabili.

La definizione della destinazione urbanistica delle aree escluse dal nuovo P.G.T.I.S. verrà attuata mediante una specifica variante al P.R.G., mentre per quanto riguarda gli interventi di risparmio energetico si rimanda alla vigente disciplina in materia.

Per tali motivi l'osservazione è stata accolta in parte;

- l'osservazione n. 20 (prot.n. 14815 dd. 08.10.2015) chiedeva che per l'immobile di cui alla scheda n. 121 (p.ed. 1424 C.C. Levico) fosse consentita la sopraelevazione dell'edificio con un aumento in altezza massimo pari ad 1 metro, senza modifica delle caratteristiche della copertura (pendenza, numero delle falde, ecc.), prevedendo la continuità delle murature perimetrali.

Si è proceduto ad una revisione normativa delle norme di piano relative alla disciplina degli ampliamenti che, a determinate condizioni, permette l'aumento della volumetria esistente al fine di un migliore recupero degli immobili esistenti. L'osservazione risulta coerente con quanto previsto dalle disposizioni di cui sopra. Per tale motivazione l'osservazione è stata accolta;

rilevato che nel periodo intercorso dopo la prima adozione sono state apportate diverse modifiche alla disciplina urbanistico-edilizia provinciale in particolar modo dalla nuova Legge Provinciale 04 Agosto 2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio", con la ridefinizione della categoria d'intervento della ristrutturazione edilizia e della disciplina delle sopraelevazioni di cui agli articoli 77 "Definizione delle categorie d'intervento", 104 "Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale montano" e 105 "Recupero degli insediamenti storici" della medesima legge;

ritenuto necessario procedere alla completa ricognizione e rivalutazione delle previsioni di piano alla luce degli articoli sopra citati, al fine di garantire fin da subito l'adeguamento del piano per gli insediamenti storici alla disciplina di cui al comma 2 dell'art. 105 sopra citato;

vista la documentazione tecnica consegnata in data 01.06.2016 oggetto della presente deliberazione del Consiglio Comunale, composta dai seguenti elaborati:

- PIANO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI
 - Relazione illustrativa (*)
 - Norme di Attuazione;
 - Norme di Attuazione – Raffronto;
 - Prontuario degli elementi compositivi e delle tipologie architettoniche;
 - Prontuario degli elementi compositivi e delle tipologie architettoniche – Raffronto;
 - Controdeduzioni alla valutazione tecnica del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio Provinciale;
 - Controdeduzioni alle osservazioni presentate nel pubblico interesse dei soggetti interessati;
 - Edifici storici sparsi - Analisi dello sviluppo storico;
 - Edifici storici sparsi – Progetto categorie di intervento;
 - Insediamenti storici - Analisi dello sviluppo storico – Matrice 1;
 - Insediamenti storici - Analisi dello sviluppo storico – Matrice 2;
 - Insediamenti storici - Analisi dello sviluppo storico – Matrice 3;
 - Insediamenti storici - Analisi dello sviluppo storico – Matrice 4;
 - Insediamenti storici - Analisi degli edifici – Matrice 1;
 - Insediamenti storici - Analisi degli edifici – Matrice 2;
 - Insediamenti storici - Analisi degli edifici – Matrice 3;
 - Insediamenti storici - Analisi degli edifici – Matrice 4;
 - Insediamenti storici - Analisi dell'uso del suolo – Matrice 1;
 - Insediamenti storici - Analisi dell'uso del suolo – Matrice 2;
 - Insediamenti storici - Analisi dell'uso del suolo – Matrice 3;
 - Insediamenti storici - Analisi dell'uso del suolo – Matrice 4;
 - Insediamenti storici - Progetto dell'uso del suolo – Matrice 1;
 - Insediamenti storici - Progetto dell'uso del suolo – Matrice 2;
 - Insediamenti storici - Progetto dell'uso del suolo – Matrice 3;
 - Insediamenti storici - Progetto dell'uso del suolo – Matrice 4;
 - Insediamenti storici - Progetto categorie di intervento – Matrice 1;
 - Insediamenti storici - Progetto categorie di intervento – Matrice 2;
 - Insediamenti storici - Progetto categorie di intervento – Matrice 3;
 - Insediamenti storici - Progetto categorie di intervento – Matrice 4;
 - Schede tecniche :
 - Levico n. 8 tomi;

- Selva n. 2 tomi;
- Piazzolo n. 1 tomo;
- Forte Busa Grande – Forte delle Benne-Forte del Pizzo- Forte di Busa Verle n. 1 tomi;
- S. Biagio – Belvedere – Gatto – Guizza – Barco – Maso S. Desiderio – Maso Colpi Tonelli n. 1 tomo;
- Insempiamenti storici sparsi - Sella Vetriolo n. 1 tomo;
- **PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE MONTANO**
- Relazione illustrativa (*)
- Patrimonio edilizio tradizionale montano – Regolamento di attuazione
- Patrimonio edilizio tradizionale montano – Regolamento di attuazione - Raffronto
- Quadro d'unione
- Patrimonio edilizio tradizionale montano - Analisi dello sviluppo storico – Vetriolo 1;
- Patrimonio edilizio tradizionale montano - Analisi dello sviluppo storico – Vetriolo 2;
- Patrimonio edilizio tradizionale montano - Analisi dello sviluppo storico – Vetriolo 3;
- Patrimonio edilizio tradizionale montano - Analisi dello sviluppo storico – Vezzena 1;
- Patrimonio edilizio tradizionale montano - Analisi dello sviluppo storico – Vezzena 2;
- Patrimonio edilizio tradizionale montano - Analisi dello sviluppo storico – Vezzena 3;
- Patrimonio edilizio tradizionale montano - Analisi dello sviluppo storico – Vezzena – Sella 4;
- Progetto categorie d'intervento – Vetriolo 1;
- Progetto categorie d'intervento – Vetriolo 2;
- Progetto categorie d'intervento – Vetriolo 3;
- Progetto categorie d'intervento – Vezzena 1;
- Progetto categorie d'intervento – Vezzena 2;
- Progetto categorie d'intervento – Vezzena 3;
- Progetto categorie d'intervento – Vezzena Sella 4
- Schede tecniche:
 - Vetriolo n. 2 tomi;
 - Vezzena n. 1 tomo;
 - Sella n. 1 tomo
- (* stesso documento)

richiamati i contenuti dell'articolo 24bis "Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente" della L.P. 5 Settembre 1991, n. 22, riproposti nell'art. 61 "Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente" della Legge Provinciale 05 Marzo 2008, n. 1, e nell'art. 104 "Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale montano" della L.P. 12 Agosto 2015, n. 15, relativi all'obbligo da parte dei Comuni di procedere alla disciplina delle condizioni e delle modalità da osservare nell'esecuzione degli interventi di recupero, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale montano destinato originariamente ad attività agricole e silvo-pastorali al fine di un suo riutilizzo a fini abitativi non permanenti anche in deroga alle disposizioni del regolamento edilizio comunale e ai contenuti della Legge Provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 "Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento";

considerato che per la Comunità di Valle "Alta Valsugana e Bernstol" è stato adottato il Piano territoriale con deliberazione dell'Assemblea della Comunità n 18 del 30 giugno 2015;

preso atto di quanto disposto dal comma 12 dell'art. 121 "Disposizioni transitorie in materia di pianificazione e tutela del paesaggio" della L.P. 12 Agosto 2015, n. 15, la quale dispone che:

"Gli articoli 37, 38 e 39 si applicano anche ai procedimenti di adozione del PRG e relative varianti al PRG in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, allo stato del procedimento in cui si trovano"

rilevato che la proposta di variante precedentemente adottata dal Consiglio Comunale, come modificata a seguito delle osservazioni pervenute e della valutazione tecnica della Provincia Autonoma di Trento, è stata adeguata per la parte relativa alla disciplina degli ampliamenti volumetrici alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 105 della L.P. 12 Agosto 2015, n. 15, in quanto gli ampliamenti erano già previsti, ancorché in termini differenti, nella prima adozione del piano;

ritenuta meritevole di approvazione la presente proposta di variante al P.G.T.I.S. e di censimento del patrimonio edilizio tradizionale;

verificato che la presente variante non prevede mutamento della destinazione in atto dei beni gravati da uso civico e che quindi non si rende necessario l'avvio della procedura di cui all'articolo 18 della L.P. 14.06.2005, n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico";

accertato che, secondo quanto specificamente disposto dall'art. 3bis, comma 8 lett. g) del D.P.P. 14.09.2006, n. 15-68, la presente variante non è soggetta a valutazione strategica od a rendicontazione urbanistica;

dato atto che, secondo quanto disposto dall'art. 42, commi 2 e 4 della L.P. 12 Agosto 2015, n. 15, la presente variante al Piano Regolatore Generale non rientra nel computo delle tre varianti adottabili nel biennio in quanto trattasi di adozione definitiva di variante già adottata.

visti:

- la Legge Provinciale 12 Agosto 2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio";
- il Testo unico delle leggi regionali dell'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

verificato che, ai sensi dell'art. 119 del C.C.P.L. , in particolare l'art. 11, comma 1 e 3 del relativo allegato E/3, è da corrispondere a favore dell'ing. Barbara Eccher in qualità di co-progettista nonché per l'apporto amministrativo, l'indennità per atti di pianificazione territoriale, calcolata in base alla tariffa di legge così come disciplinata dalla Circolare ministero LL. PP. 1 dicembre 1969, n. 6679;

dato atto che, fatto salvo quanto riportato al punto precedente, la presente deliberazione non presenta ulteriori profili di rilevanza contabile;

ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per consentire in tempi celeri l'espletamento della procedura di cui all'art. 40 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22;

rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

d e l i b e r a

1. di adottare definitivamente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 39 "varianti al PRG", comma 1 e dell'articolo 37 "adozione del PRG", comma 8 della L.P. 12 Agosto 2015, n. 15 la presente "Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Levico Terme per aggiornamento del Piano Generale di Tutela degli Insempiamenti Storici (P.G.T.I.S.) e censimento del patrimonio edilizio tradizionale montano" predisposta dalla Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica e dall'Ufficio Sviluppo Urbanistico del Territorio del Comune di Levico Terme e costituita dai seguenti elaborati :

· PIANO DEGLI INSEMPIAMENTI STORICI

- Relazione illustrativa (*)
- Norme di Attuazione;
- Norme di Attuazione – Raffronto;
- Prontuario degli elementi compositivi e delle tipologie architettoniche;
- Prontuario degli elementi compositivi e delle tipologie architettoniche – Raffronto;
- Controdeduzioni alla valutazione tecnica del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio Provinciale;
- Controdeduzioni alle osservazioni presentate nel pubblico interesse dei soggetti interessati;
- Edifici storici sparsi - Analisi dello sviluppo storico;
- Edifici storici sparsi – Progetto categorie di intervento;
- Insempiamenti storici - Analisi dello sviluppo storico – Matrice 1;
- Insempiamenti storici - Analisi dello sviluppo storico – Matrice 2;
- Insempiamenti storici - Analisi dello sviluppo storico – Matrice 3;
- Insempiamenti storici - Analisi dello sviluppo storico – Matrice 4;
- Insempiamenti storici - Analisi degli edifici – Matrice 1;
- Insempiamenti storici - Analisi degli edifici – Matrice 2;
- Insempiamenti storici - Analisi degli edifici – Matrice 3;
- Insempiamenti storici - Analisi degli edifici – Matrice 4;
- Insempiamenti storici - Analisi dell'uso del suolo – Matrice 1;
- Insempiamenti storici - Analisi dell'uso del suolo – Matrice 2;
- Insempiamenti storici - Analisi dell'uso del suolo – Matrice 3;
- Insempiamenti storici - Analisi dell'uso del suolo – Matrice 4;
- Insempiamenti storici - Progetto dell'uso del suolo – Matrice 1;
- Insempiamenti storici - Progetto dell'uso del suolo – Matrice 2;
- Insempiamenti storici - Progetto dell'uso del suolo – Matrice 3;
- Insempiamenti storici - Progetto dell'uso del suolo – Matrice 4;
- Insempiamenti storici - Progetto categorie di intervento – Matrice 1;
- Insempiamenti storici - Progetto categorie di intervento – Matrice 2;
- Insempiamenti storici - Progetto categorie di intervento – Matrice 3;
- Insempiamenti storici - Progetto categorie di intervento – Matrice 4;
- Schede tecniche :
 - o Levico n. 8 tomi;
 - o Selva n. 2 tomi;
 - o Piazzolo n. 1 tomo;

- Forte Busa Grande – Forte delle Benne-Forte del Pizzo- Forte di Busa Verle n. 1 tomi;
- S. Biagio – Belvedere – Gatto – Guizza – Barco – Maso S. Desiderio – Maso Colpi Tonelli n. 1 tomo;
- Insempiamenti storici sparsi - Sella Vetriolo n. 1 tomo;
- PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE MONTANO
- Relazione illustrativa (*)
- Patrimonio edilizio tradizionale montano – Regolamento di attuazione
- Patrimonio edilizio tradizionale montano – Regolamento di attuazione - Raffronto
- Quadro d'unione
- Patrimonio edilizio tradizionale montano - Analisi dello sviluppo storico – Vetriolo 1;
- Patrimonio edilizio tradizionale montano - Analisi dello sviluppo storico – Vetriolo 2;
- Patrimonio edilizio tradizionale montano - Analisi dello sviluppo storico – Vetriolo 3;
- Patrimonio edilizio tradizionale montano - Analisi dello sviluppo storico – Vezzena 1;
- Patrimonio edilizio tradizionale montano - Analisi dello sviluppo storico – Vezzena 2;
- Patrimonio edilizio tradizionale montano - Analisi dello sviluppo storico – Vezzena 3;
- Patrimonio edilizio tradizionale montano - Analisi dello sviluppo storico – Vezzena – Sella 4;
- Progetto categorie d'intervento – Vetriolo 1;
- Progetto categorie d'intervento – Vetriolo 2;
- Progetto categorie d'intervento – Vetriolo 3;
- Progetto categorie d'intervento – Vezzena 1;
- Progetto categorie d'intervento – Vezzena 2;
- Progetto categorie d'intervento – Vezzena 3;
- Progetto categorie d'intervento – Vezzena Sella 4
- Schede tecniche:
 - Vetriolo n. 2 tomi;
 - Vezzena n. 1 tomo;
 - Sella n. 1 tomo
- (* stesso documento)

2. di dare atto che la presente variante non prevede mutamento della destinazione in atto dei beni gravati da uso civico e che quindi non si rende necessario l'avvio della procedura di cui all'articolo 18 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico";

3. di dare atto che, secondo quanto specificamente disposto dall'art. 3bis, comma 8 lett. g) del D.P.P. 14.09.2006, n. 15-68, la presente variante non è soggetta a valutazione strategica od a rendicontazione urbanistica.

DELIBERAZIONE N. 26 DEL 12.07.2016 "VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI LEVICO TERME PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DI TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI (P.G.T.I.S.) E CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE MONTANO – ADOZIONE DEFINITIVA.

Rientrano i consiglieri Lamberto Postal, Efrem Filippi, Emilio Perina, Romano Avancini e Gianni Beretta.

6. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ TRA IL COMUNE DI LEVICO TERME ED IL COMUNE DI NOVALEDO.

Rel. Sindaco

Il Sindaco illustra il provvedimento.

Seguono gli interventi di:

- cons. FILIPPI
- cons. PERINA
- cons. BERETTA
- SINDACO

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione.

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 4 (Perina, Filippi, Avancini, Beretta), espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità che viene approvata con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 4 (Perina, Filippi, Avancini, Beretta), espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti.

Nel seguente testo:

La legge provinciale n. 12 del 13 novembre 2014 ha modificato la legge provinciale di riforma istituzionale n. 3 del 2006 individuando un nuovo assetto dei rapporti istituzionali con l'obiettivo di valorizzare le peculiarità locali, semplificare il quadro istituzionale con la revisione degli organi delle Comunità e la riorganizzazione dei Comuni.

Il nuovo articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006, introdotto con la L.P. n. 12 del 13 novembre 2014 ha rivisto la disciplina delle gestioni associate obbligatorie che sono passate da un livello di Comunità ad un livello di ambito associativo tra Comuni di dimensione pari ad almeno 5000 abitanti salvo deroghe se il territorio è caratterizzato da eccezionali particolarità geografiche o turistiche, o nel caso in cui le amministrazioni avviano processi di fusione.

Le gestioni associate devono riguardare i compiti e le attività indicati nella tabella B allegata alla legge provinciale n. 3 del 2006 ed in particolare la segreteria generale, personale, organizzazione, il servizio finanziario, il servizio entrate, l'ufficio tecnico, urbanistica, pianificazione del territorio, gestione dei beni demaniali e patrimoniali, anagrafe stato civile elettorale leva e servizio statistico, commercio, servizi generali). E' prevista l'unicità della gestione associata per tutti i compiti e le attività così individuati.

Il comma 3 del citato articolo 9 bis fissa il termine del 10 novembre 2015 (*"entro sei mesi dal turno elettorale generale per il rinnovo dei Consigli comunali per l'anno 2015"*) entro il quale la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua gli ambiti associativi, definendo per ciascun ambito gli obiettivi di riduzione di spesa da raggiungere entro tre anni dalla costituzione della forma collaborativa. Il provvedimento stabilisce inoltre il termine per la stipula delle convenzioni di costituzione delle gestioni associate e nel caso di mancata sottoscrizione delle convenzioni entro il termine previsto la Giunta provinciale esercita il potere sostitutivo previsto dall'articolo 54 dello Statuto speciale.

La Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 1952 del 09 novembre 2015 ha individuato gli ambiti associativi in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3, individuando nell'allegato "B" le attività e i compiti da gestire in forma associata e fissando i seguenti termini:

- 30 giugno 2016 per la presentazione alla Provincia del progetto di riorganizzazione intercomunale di tutti i compiti e le attività ivi previsti;
- 31 luglio 2016 deve essere dato avvio alla gestione associata di almeno due servizi, stipulando le relative convenzioni;
- 31 dicembre 2016 deve essere dato avvio alla gestione associata dei restanti compiti e attività previsti dall'allegato B, stipulando le relative convenzioni.

Col provvedimento summenzionato è stato individuato l'ambito 3.1-4.1 tra i Comuni di Levico Terme e Novaledo.

La normativa summenzionata richiede la predisposizione e l'invio al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento entro il 30 giugno 2016 del progetto di riorganizzazione intercomunale dei servizi da gestire in forma associata tra il Comune di Levico Terme ed il Comune di Novaledo, prevedendo invece la sottoscrizione delle convenzioni entro la fine del mese di luglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fatte proprie le premesse narrative,

Ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15 giugno 2016 è stato approvato il progetto di riorganizzazione intercomunale dei servizi da gestire in forma associata tra il Comune di Levico Terme ed il Comune di Novaledo;

Visto lo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e delle attività di cui all'art. 9 bis della Legge provinciale 3/2006 composto da n. 11 articoli, esaminatolo e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 25 dd. 31.07.2006, revisionato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 dd. 06.02.2014 e n. n. 9 dd. 31.03.2016;

Visto il vigente Regolamento sul Funzionamento degli Organi Istituzionali;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di consentire celermente l'inoltro del progetto alla Provincia Autonoma di Trento;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

d e l i b e r a

1. di approvare, per quanto in premessa esposto, lo schema di convenzione tra il Comune di Levico Terme ed il Comune di Novaledo per la gestione associata delle funzioni e delle attività di cui all'art. 9 bis della Legge provinciale 3/2006, composto da n. 11 articoli come illustrato nell'allegato unico alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla stipula di ogni atto necessario all'esecuzione della presente deliberazione, segnatamente la stipula della convenzione sub 1), redatta nella forma di scrittura privata.

DELIBERAZIONE N. 27 DEL 12.07.2016 "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ TRA IL COMUNE DI LEVICO TERME ED IL COMUNE DI NOVALEDO."

7. APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL, AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 3, DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 E S.M.

Rel. Sindaco

Il Sindaco illustra la proposta della deliberazione.

Seguono gli interventi di:

- cons. POSTAL
- cons. ANDREATTA
- cons. BERETTA
- cons. PERINA

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione.

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 15, espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 15, espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti.

Nel seguente testo:

L'art. 14, comma 3, della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm., recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", ha previsto la costituzione delle Comunità, disponendo che:

"Le comunità sono disciplinate da questa legge e dallo statuto approvato da non meno di due terzi dei comuni facenti parte del medesimo territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo. I consigli comunali si pronunciano approvando o respingendo uno specifico schema di statuto proposto a maggioranza di almeno due terzi da un apposito collegio formato dalla generalità dei sindaci dei comuni di ciascun territorio ed elaborato anche avvalendosi delle strutture provinciali competenti per materia. Nel caso in cui non siano raggiunte le predette maggioranze si procede entro i successivi trenta giorni alla rielaborazione di una nuova proposta di statuto che tenga conto delle osservazioni eventualmente presentate. I predetti collegi dei sindaci sono convocati dal presidente del Consiglio delle autonomie locali";

La Legge provinciale 13 novembre 2014 n. 12, ha apportato profonde modifiche alla Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), che disciplina l'ordinamento delle Comunità;

Le modifiche riguardano principalmente l'individuazione e la denominazione degli organi dell'ente, la loro composizione e le relative modalità di elezione/nomina, nonché le competenze;

A seguito del rinnovo degli organi della Comunità avvenuto con le elezioni del 10 luglio 2015 si rende necessario procedere ad adeguare lo Statuto vigente alle modifiche sopra accennate;

La Commissione Affari Istituzionali della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha elaborato una proposta di modifica dello Statuto ed il Consiglio della Comunità con deliberazione n. 8 dd. 16 maggio 2016, ha approvato le modifiche allo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge provinciale n. 12/2014 che ha rinnovato l'art. 14, comma 3, della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;

L'art. 14, comma 4 bis, della Legge provinciale n. 3/2006 prevede che lo statuto della comunità "è modificato con le seguenti modalità. Il consiglio di comunità a maggioranza dei due terzi delibera la proposta di modifica. La predetta proposta è approvata da non meno dei due terzi dei comuni del territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo territorio. La modifica è pubblicata nell'albo della comunità ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione".

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con nota assunta al prot. n. 8400 dd. 31.05.2016 ha trasmesso la proposta di modifica allo Statuto, approvata dal Consiglio della Comunità con delibera n. 8 dd. 16 maggio 2016, al fine di sottoporla all'approvazione del Consiglio comunale secondo quanto stabilito dal sopraccitato art. 14 della L.P. 3/2006;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tutto ciò premesso;

Vista ed esaminata la proposta di modifica statutaria approvata dal Consiglio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con deliberazione n. 8 dd. 16 maggio 2016, come da allegato A) alla presente deliberazione, nella quale con l'utilizzo del colore rosso, sono evidenziate tutte le modifiche, abrogazioni, integrazioni al testo vigente;

Ritenuto di approvare la proposta di modifica dello Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, nel testo definitivo allegato B) alla presente deliberazione;

Vista la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. e di essa in particolare l'art. 14, comma 3;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento sul Funzionamento degli Organi Istituzionali;

Ritenuto, in considerazione dell'urgenza, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 79 – 4° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

d e l i b e r a

1. di approvare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 4.bis, della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm., la proposta di modifica dello Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, nel testo allegato A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che in conseguenza delle modifiche di cui al precedente punto 1, il testo definitivo dello Statuto è quello riportato nell'allegato B) della presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, dando atto che lo Statuto diverrà esecutivo qualora approvato da non meno di due terzi dei comuni facenti parte del territorio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo.

DELIBERAZIONE N. 28 DEL 12.07.2016 "APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL, AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 3, DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 E S.M."

8. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CHIOSCO BAR NEL PARCO SEGANTINI A LEVICO TERME, SU PP.FF. 600, 601, 602, 603, 604/1 E 604/2 C.C. LEVICO". AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 97 DELLA L.P. 15/2015.

Rel. Vicesindaco Fraizingher

La Vicesindaco illustra la proposta di delibera.

Seguono gli interventi di:

- cons. PERINA
- SINDACO
- cons. BERETTA
- ass. BERTOLDI

La Vicesindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione.

La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 15, espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 15, espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti.

Nel seguente testo:

L'Amministrazione Comunale di Levico Terme in collaborazione con i Comuni limitrofi persegue l'obiettivo di riqualificare le sponde del lago di Levico al fine di garantire la fruizione delle spiagge ai fini ludico – turistico, nel massimo rispetto della ricchezza naturalistica dei luoghi e compatibilmente alla loro morfologia, e nel contempo riorganizzare e riqualificare la porzione di territorio già antropizzata rendendola più vivibile anche per le attività turistiche presenti.

A tal proposito con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 29.11.2006, integrata con successiva deliberazione consiliare n. 49 del 20.12.2006, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, l' "Accordo di programma fra i Comuni di Calceranica al Lago, Caldonazzo, Levico Terme, Pergine Valsugana e Tenna per lo sviluppo e la riqualificazione del territorio", poi sottoscritto in data 22 gennaio 2007.

Successivamente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 dd. 15.03.2010, è stato approvato il progetto preliminare di "Riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldonazzo e Levico", redatto dal dott. arch. Renzo Acler di Levico Terme (TN) e dalla dott.ssa arch. Laura Zamboni di Besenello (TN), datato novembre 2009 e successivamente aggiornato nel mese di gennaio 2010.

All'interno del progetto di "Riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldonazzo e Levico" è ammesso procedere alla realizzazione di una serie di interventi tendenti alla riorganizzazione della percorribilità circumlacuale con la sistemazione e la messa in sicurezza dei sentieri già presenti sul territorio, alla creazione di percorsi "didattici" con adeguata cartellonistica con informazioni sul territorio, sulle colture, sul paesaggio, storia, beni artistici ed architettonici, sulla flora, fauna, geologia, nonché alla sistemazione degli spazi per l'attività turistica, balneare e sportiva, alla realizzazione di spazi a parcheggio in aree adeguate e la revisione di quelli attualmente presenti, oltre alla realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali adeguati, sicuri e protetti ed alla realizzazione di strutture a supporto di tali attività.

Attualmente nel Parco Segantini è presente una struttura provvisoria che funge da chiosco bar/ristoro, a servizio della quale è stato recentemente ultimato il nuovo blocco servizi, in sostituzione di quello preesistente, ormai vetusto.

Tenuto conto altresì che la proprietà del chiosco esistente è privata e che la concessione amministrativa di area per l'installazione e gestione del medesimo chiosco bar prevede all'art. 2, terzo capoverso, che il concessionario debba sgomberare e riconsegnare gli spazi occupati entro trenta giorni dalla naturale scadenza della concessione o dal ricevimento della comunicazione di revoca o risoluzione.

È stata quindi valutata l'opportunità di qualificare anche l'offerta del servizio di bar/ristoro e di poter realizzare un manufatto fisso da adibire a chiosco bar, in sostituzione di quello attualmente esistente, a carattere provvisorio/precario.

La spiaggia rappresenta oggi infatti luogo di ritrovo sociale centrale per la comunità di Levico e sta assumendo nuovi ruoli, nuove posizioni e modalità che necessitano di iniziative volte a valorizzare le potenzialità connaturate alla vocazione turistica del luogo. La realizzazione del manufatto di cui trattasi risponde pienamente a dette esigenze.

La progettazione definitiva dell'opera è stata affidata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 16 dd. 11.02.2016 all'arch. Aldo Tomaselli con studio in Levico Terme – corso Centrale n. 68, il quale ha prodotto, a conclusione dei lavori, i seguenti elaborati:

- Relazione tecnico - descrittiva;
- Relazione paesaggistica tipo D1;
- Tavola D.T.310.01 (Stato di progetto – planimetria e stato di fatto, di progetto e raffronto);

- Tavola D.T.310.02 (Stato di progetto – piante di progetto);
- Tavola D.T.310.03 (Stato di progetto – prospetti e sezioni).

L'intervento consiste nella demolizione dell'attuale struttura stagionale a servizio della spiaggia libera all'interno del parco Segantini e nella realizzazione di un nuovo chiosco - bar, costituito da uno spazio principale di circa 50 mq occupato da un bar-bancone con annessi locali di deposito, spogliatoio, servizi e cucina (i servizi igienici sono invece presenti nella vicina costruzione recentemente ultimati); uno spazio esterno coperto di circa 65 mq a protezione di tavoli e sedute; un'area di pertinenza all'aperto con tende parasole e setti attrezzati con piccoli banconi e sedute; una parte schermata di circa 8 mq per lo stoccaggio dei rifiuti; una terrazza soprastante raggiungibile con rampa di scale, con parte praticabile di circa 110 mq attrezzata per la consumazione di pasti e bevande ed eventualmente adibita a solarium. Si prevedono murature rivestite in materiale lapideo, rivestimenti in doghe di legno, altri elementi sia orizzontali che verticali in intonaco bianco graffiato, pavimentazioni in ceramica di grande formato per dare uniformità, del tipo effetto legno o cemento; la struttura portante della costruzione sarà in legno con fondazioni in cls armato.

L'opera ricade per intero entro una area per la quale il Piano Regolatore Comunale ha impresso la destinazione "Zone a Parco", regolato dall'art. 42 delle Norme di Attuazione del P.R.G. e "Zona di protezione rive laghi", disciplinato dall'art. 20 delle medesime Norme di Attuazione del P.R.G.. Alla lettura del citato articolo 42 e nello specifico al comma 6, si rileva come "La volumetria degli eventuali nuovi manufatti non potrà superare complessivamente i 500 mc e un'altezza massima di m 5,00 per ciascuna zona, salvo diverse prescrizioni di eventuali Piani Attuativi". Inoltre dalla lettura del successivo comma 11 si rileva che la realizzazione di un chiosco bar fisso non è conforme alle previsioni dello stesso in quanto il medesimo comma 11 dispone che: "Nelle zone a parco ricadenti nelle zone di protezione dei laghi, le attrezzature ammesse dovranno essere amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante l'impermeabilizzazione dei suoli". Nel progetto redatto dall'arch. Tomaselli il volume edilizio risulta inferiore rispetto a quello ammesso dal P.R.G. (circa 175 mc rispetto al limite di 500 mc), mentre la copertura piana raggiunge un'altezza massima di 5,90 m, superiore rispetto all'altezza massima di 5 m consentita.

L'art. 20 delle Norme di Attuazioni prevede altresì al comma 3 che nelle zone di protezione del lago "... sono consentiti interventi edilizi e urbanistici solo per destinazioni finalizzate al pubblico interesse, con esclusione di nuove attrezzature ricettive permanenti o temporanee".

L'intervento ricade all'interno di zona soggetta a tutela paesaggistica e in area di rispetto dei laghi (art. 22 delle Norme Tecniche del P.U.P.) ed è ammesso dal medesimo piano, il quale consente la realizzazione di opere pubbliche o d'interesse pubblico nelle aree di rispetto dei laghi, purché non siano ricettive (alberghi o simili).

Per quanto sopra e trattandosi di opera pubblica, si rende necessario accedere alla deroga urbanistica, per contrasto con la destinazione di zona previa acquisizione del parere paesaggistico della CPC, di cui alla legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio", art. 97 "Deroga per opere soggette a conformità urbanistica", il quale ai commi 2 e 3 dispone quanto segue:

"2. Per le opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni contrastanti con i loro strumenti di pianificazione l'autorizzazione alla deroga è rilasciata dall'organo competente all'adozione dello strumento di pianificazione interessato. Per gli interventi in contrasto con la destinazione di zona, oltre all'autorizzazione dell'organo è necessario il nulla osta rilasciato dalla Giunta provinciale dopo l'autorizzazione. Sono soggette alla medesima procedura le opere dei soggetti indicati nell'articolo 95, comma 4, con riferimento alle comunità e ai comuni.

3. L'autorizzazione del consiglio comunale è preceduta dalla pubblicazione all'albo del comune interessato della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici del comune, per un periodo non inferiore a venti giorni. Nel periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni. Il consiglio comunale, sulla base dell'autorizzazione paesaggistica acquisita dal comune, quando necessario, o del parere della CPC, quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, valuta, nel provvedimento di autorizzazione previsto dal comma 2, le osservazioni presentate nel periodo di deposito. Per le opere pubbliche di competenza dei comuni, autorizzate dal consiglio comunale, si applica l'articolo 98, comma 2".

Si è reso inoltre necessario acquisire il parere della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio, espresso favorevolmente in data 1 giugno u.s. con deliberazione n. 223/2016.

Nel frattempo gli elaborati grafici del progetto dell'opera finalizzati alla deroga urbanistica, sono stati depositati per 20 giorni presso la Segreteria del Servizio Tecnico Comunale, con contestuale pubblicazione di relativo avviso all'Albo comunale e di cui al prot. com. n. 8224 dd. 26.05.2016 alla scadenza avvenuta il 16 giugno u.s. e fin qui non sono giunte osservazioni.

Si prende atto infine che il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 97 della Legge Provinciale 15/2015 e che lo stesso costituisce atto prodromico all'attivazione della procedura di deroga per opere pubbliche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fatta propria la premessa narrativa;

Considerato che la realizzazione di un nuovo chiosco bar nel Parco Segantini a Levico Terme, sulle pp. ff. 600, 601, 602, 603, 604/1 e 604/2 C.C. Levico risponde a esigenze oggettive e note e che il vigente P.R.G. nell'area di interesse non ammette la realizzazione di strutture fisse in quanto ricompresa in zona di protezione rive/laghi;

Evidenziato altresì che la realizzazione della struttura fissa consente una maggiore valorizzazione delle potenzialità connaturate alla vocazione turistica del luogo, rendendola peraltro potenzialmente fruibile per l'intero anno;

Preso atto di quanto previsto dalla legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio" e nello specifico dall'art. 97 "Deroga per opere soggette a conformità urbanistica"

Visto l'articolo 80 "Deroga" delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale che consente di derogare nelle forme di legge alle previsioni normative per gli edifici e le opere pubbliche o di rilevante interesse pubblico;

Valutato che, per quanto attiene l'aspetto legato alla compatibilità degli interventi oggetto di deroga con il disegno complessivo dello strumento urbanistico, la deroga urbanistica richiesta non pregiudica significativamente le previsioni programmatiche e normative dettate dal Piano Regolatore Generale, né sotto il profilo paesaggistico - ambientale né sotto quello strettamente funzionale, in quanto relativa unicamente alla realizzazione di un volume di dimensioni limitate rispetto all'area in cui lo stesso si inserisce;

Verificato che il rilascio della deroga urbanistica non comporterà per le particelle interessate dall'intervento una variazione della classe di rischio idrogeologico del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, in quanto l'intervento non determinerà, per la zona interessata, un mutamento della classe di pericolosità;

Accertato che, secondo quanto specificamente disposto dall'art. 3bis del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68, la presente variante non è soggetta a valutazione strategica od a rendicontazione urbanistica;

Ritenuto opportuno contribuire al sostegno del settore turistico, balneare e sportivo che rappresenta un settore trainante dell'economia comunale, e ritenuto congruo e ragionevole dall'Amministrazione procedere alla realizzazione di un nuovo chiosco bar nel Parco Segantini a Levico Terme, sulle pp. ff. 600, 601, 602, 603, 604/1 e 604/2 C.C. Levico, in deroga a quanto disposto dall'articolo 42 delle Norme di attuazione del Piano Regolatore Generale;

Visto il parere favorevole della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio, espresso favorevolmente in data 1 giugno u.s. con deliberazione n. 223/2016;

Atteso che gli elaborati grafici del progetto dell'opera finalizzati alla deroga urbanistica, sono stati depositati per 20 giorni presso la Segreteria del Servizio Tecnico Comunale, con contestuale pubblicazione di relativo avviso all'Albo comunale e di cui al prot. com. n. 8224 dd. 26.05.2016 alla scadenza avvenuta il 16 giugno u.s. e che non sono giunte osservazioni.

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L al fine di consentire con sollecitudine alla Giunta Provinciale di attivare la procedura di deroga prevista dall'art. 97 della Legge Provinciale n. 15/2015;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

d e l i b e r a

- 1) di derogare, per quanto espresso in premessa e ai sensi dell'art. 97 della Legge Provinciale 04 agosto 2015, n. 15, all'articolo 42, comma 11 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale, PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CHIOSCO BAR NEL PARCO SEGANTINI A LEVICO TERME, SU PP.FF. 600, 601, 602, 603, 604/1 E 604/2 C.C. LEVICO, che risulta in contrasto con la destinazione di zona, come da progetto definitivo a firma dell'arch. Aldo Tomaselli con studio in Levico Terme – Corso Centrale n. 68 costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnico - descrittiva;
 - Relazione paesaggistica tipo D1;
 - Tavola D.T.310.01 (Stato di progetto – planimetria e stato di fatto, di progetto e raffronto);
 - Tavola D.T.310.02 (Stato di progetto – piante di progetto);
 - Tavola D.T.310.03 (Stato di progetto – prospetti e sezioni);
- 2) di trasmettere copia del presente atto alla Giunta Provinciale ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 97 della Legge Provinciale 04 agosto 2015, n. 15.

DELIBERAZIONE N. 29 DEL 12.07.2016 "DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL

P.R.G. PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CHIOSCO BAR NEL PARCO SEGANTINI A LEVICO TERME, SU PP.FF. 600, 601, 602, 603, 604/1 E 604/2 C.C. LEVICO”. AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 97 DELLA L.P. 15/2015.”

La Presidente comunica la conclusione dei lavori del Consiglio comunale.

La seduta è tolta alle ore 22.27.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- dott.ssa Silvana Campestrin -

IL VICESEGRETARIO
- dott. Loris Montagna -

Il presente documento, se in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Lgs. n. 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993).

Sintetico Resoconto scritto redatto ai sensi dell'art. 59 – comma 3 del Regolamento sul Funzionamento degli Organi Istituzionali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 dd. 26.10.2015.
La registrazione audio delle sedute consiliari, effettuata con tecnologie informatiche adeguate a garantirne la conservazione nel tempo e firmata digitalmente dal Segretario generale e dal Presidente del Consiglio, costituisce il verbale ufficiale della discussione e delle decisioni assunte dal consiglio comunale (comma 1 art. 59).